

Sulla competenza territoriale relativa alle controversie con gestori telefonici
Giudice di Pace Catanzaro, sentenza 21.10.2008 ([Concetta Nunnari](#))

La sentenza n. 1560/08 emessa il 21.10.08 dal GDP di Catanzaro Dott. Francesco Lecce, appare oltremodo interessante, poiché si occupa di problematiche afferenti la competenza territoriale relativa alle controversie con gestori telefonici insorte nei contratti c.d. "Affari", esprimendosi, altresì, sulla necessità dell'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla Delibera n. 182/02 Cons. dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.



In particolare, l'attrice lamentava la mancata prestazione di garanzia legale su un apparecchio cellulare acquistato direttamente dalla Compagnia telefonica convenuta, in occasione della stipula di un contratto di telefonia avvenuta fuori dai locali commerciali. La medesima, non avendo ricevuto alcuna assistenza per un guasto al telefono verificatosi dopo pochi mesi dall'acquisto, si era rivolta alla Compagnia con diverse diffide formali, rimaste tutte inusitate. Conseguentemente, aveva citato in giudizio la Compagnia chiedendo la riparazione e/o la sostituzione del telefono, nonché il risarcimento del danno subito a causa del mancato utilizzo del proprio telefono; fatto che l'aveva costretta a chiederne un altro in prestito a terza persona.

La compagnia, regolarmente costituitasi in giudizio, sollevava eccezioni circa l'incompetenza territoriale (a suo dire da radicarsi presso il GDP di Roma, giusta contratto, trattandosi di utenza affari), nonché in merito alla presunta inammissibilità dell'azione poiché non preceduta dal necessario tentativo di conciliazione. Il GDP di Catanzaro, accogliendo integralmente le conclusioni attoree, nel rigettare tutte le eccezioni, statuiva che, nella specie, avendo l'utente sempre corrisposto la tassa di concessione governativa nella misura di €. 5,16 e non di €. 12,91, il contratto sebbene qualificato "affari" non poteva essere considerato tale nella realtà. Tanto in virtù del combinato disposto dell'art. 21 D.P.R. n° 641/1972 e della Risoluzione n° 44/E del 12.02.2008 dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, la citata risoluzione, prevede due differenti scaglioni della tassa di concessione governativa: € 5,16 per utenza residenziale ed € 12,91 per utenza affari. Ne discende che, essendo stato applicato all'utente lo scaglione relativo alle utenze private, la competenza territoriale era stata giustamente radicata presso il Giudice del luogo di residenza dell'attrice, giusta previsione dell'art. 63 D.Lgs. n. 206/2005 (c.d. [Codice del Consumo](#)). Parimenti priva di pregio veniva ritenuta l'eccezione basata sull'inammissibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, posto che l'attrice non lamentava vizi da imputare a servizi di telecomunicazione (ad es. promozioni, offerte, piano tariffario, servizi ADSL non richiesti ecc.), bensì un difetto genetico di uno strumento di telefonia mobile regolarmente acquistato e fatturato, con conseguente inibizione di un suo corretto utilizzo. Ulteriore profilo di novità, si rinviene nell'accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata dall'attrice, poiché il GDP ha ritenuto che un telefono cellulare rivesta carattere indispensabile nell'odierna vita di relazione.

Tale statuizione, appare di notevole importanza, perché sancisce il principio della risarcibilità del danno cagionato dal malfunzionamento di uno strumento di comunicazione che via via ha acquistato sempre maggiore carattere di indispensabilità nella nostra società e, la cui privazione, incide sul benessere psicofisico dell'individuo.

(Altalex, 5 dicembre 2008. Nota di [Concetta Nunnari](#))

[Comunicazioni](#) | [Telefonia](#)

Catanzaro

Sentenza 21 ottobre 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, dottor Francesco LECCE,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2303/2008 R.G. promossa

DA

Nunnari Concetta, avvocato, rapp.ta e difesa da sé medesima ex art. 86 c.p.c., elett.te dom.ta presso il suo studio in Catanzaro al vico II c.so Mazzini, n° 2;

ATTRICE

CONTRO

Wind Telecomunicazioni S.p.A., in p. del l. rapp.te p.t., corrente in Roma, rapp.ta e difesa in virtù di procura a margine della comparsa difensiva dall'avv. Antonio Esposito del foro di Napoli, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Daniela Iannuzzi in Catanzaro alla via Milano n° 15/bis.

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni.

LE PARTI

hanno precisato le conclusioni all'udienza del 17.10.2008 che qui si abbiano per ripetute e trascritte.

IL FATTO

Con prosa di citazione, notificata con le rituali formule, Nunnari Concetta ha chiamato in giudizio l'antagonista come sopra affinché venisse condannata alla riparazione o sostituzione di un telefono cellulare precedentemente acquistato, causa una turbativa di natura meccanica che inibiva l'apertura e la chiusura dell'apparecchio. Ha chiesto, altresì, la condanna della Wind Telecomunicazioni S.p.A. (in prosieguo solo Wind per brevità) al pagamento di € 400,00, o ad altra ritenuta di Giustizia, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e morali. Vittoria delle spese di lite. La Wind, costituitasi in giudizio, ha decisamente contestato gli avversi intendimenti poiché infondati in fatto ed in diritto. Preliminarmente ha spiegato: 1) l'incompetenza *ratione loci* di questo Ufficio in favore dello stesso Ufficio di Roma; 2) l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda in mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione, giusta la delibera n° 182/02 Cons. dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 3) la nullità del libello introduttivo ex art. 164 c.p.c., per carenza dei motivi ex art. 163 nn° 3-4 c.p.c. Conseguenziali statuizioni in ordine alle spese di procedura. La natura della causa ha esatto una

semplice istruzione per tabulas, senza ulteriori conforti di natura probatoria. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 17.10.2008 e, nella circostanza, l'Ufficio ha trattenuto la causa in decisione.

LA MOTIVAZIONE

Vengono all'esame del Giudice le questioni preliminari rappresentate dalla convenuta Wind. Il decidente Ufficio è competente *ratione loci* a conoscere del caso de quo in quanto il contratto di telefonia mobile è stato stipulato per uso privato e non per uso affari. In proposito v. art. 21 D.P.R. n° 641/1972 e Risoluzione n° 44/E del 12.02.2008 dell'Agenzia delle Entrate dai quali emergono due differenti scaglioni della tassa di concessione governativa: € 5,16 per utenza residenziale ed € 12,91 per utenza affari. Tra l'altro nel caso de quo, la Wind applica in bolletta il primo scaglione riconoscendo così un servizio di telefonia mobile per uso privato (v. in proposito fattura Wind n° 2008T000936442 del 17.07.2008 prodotta agli atti dall'attrice). Trova così qui albergo l'applicazione dell'art. 63 D. Lgs. n° 206/2005 c.d. Codice del Consumo e non la norma generale di cui all'art 19 c.p.c., per come, invece, sostenuto dalla Wind nella propria letteratura difensiva. Ancora, appare estranea l'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per non aver esperito ella attrice il tentativo obbligatorio di conciliazione giusta la Delibera n° 182/02 Cons. dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, organismo istituito con L. n° 241/1997. L'attrice non lamenta vizi da imputare a servizi di telecomunicazione (promozioni, offerte, piano tariffario, servizi ADSL non richiesti ecc.), bensì rappresenta un difetto genetico di uno strumento di telefonia mobile con conseguente inibizione di un suo corretto utilizzo, per come dichiarato, tra l'altro, nelle schede di lavorazione dalla Phone Box S.r.L. corrente in Parma (v. in atti di parte attrice). Poiché il bene acquistato presenta un vizio sorto anche in seguito al momento della consegna, il consumatore acquirente ha titolo per rivolgersi direttamente al venditore per ottenere uno dei rimedi previsti dalla legge, in virtù delle garanzie legali di cui al D. Lgs. n° 206/2005 "Codice del Consumo" (artt. 128 e ss.). In ordine ad una eventuale nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., per carenza dei motivi ex art. 163 nn° 3-4 c.p.c., il Giudice osserva quanto segue: dall'intera letteratura di libello la vicenda viene descritta con sufficiente dettaglio e circa il *petitum*, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, non è necessario l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che esso sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo che compete al Giudice nell'interpretazione della domanda (in linea con Cass. nn° 3911/2001, 7448/2001 ed ex plurimis). In definitiva, esaminando partitamente le divergenti argomentazioni l'Ufficio non ravvisa la segnalata nullità della domanda (v. comparsa Wind). Prova ne è come la parte convenuta abbia disatteso energicamente le avverse ragioni con una copiosa letteratura di comparsa confermando a pieno la comprensione del contenuto dell'atto di citazione. Queste prassi generano nel Giudicante la convinzione che si turbi e si ritardi il corso della lite per mezzo di domande non utili e non pertinenti al fine primario della causa in corso. Tra l'altro nel procedimento innanzi al Giudice di Pace il contenuto della domanda è notevolmente semplificato (v. art. 318 c.p.c.) rispetto a quanto richiesto dall'art. 163 c.p.c. per la citazione da proporsi avanti il Tribunale. Nel merito la domanda è sufficientemente provata con la sola istruzione per tabulas e, pertanto, la Wind è tenuta a soddisfare le legittime pretese di libello ex artt. 130 e 132 del Codice del Consumo. Ne deriva come la domanda promossa da Nunnari Concetta sia meritevole di accoglimento con conseguente riconoscimento di risarcimento del solo danno patrimoniale, atteso come un telefono cellulare rivesta carattere indispensabile nell'odierna vita di relazione. Per quanto fin qui argomentato non vi è altro in atti in grado di contraddire una tale prospettazione maturata nel corso del giudizio. Circa il quantum richiesto, in atti non vi è prova di un esatto dato aritmetico e, di conseguenza, stante la difficoltà per questo Ufficio di quantificare i danni lamentati, si applica il criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ. in virtù di quel potere riconosciuto al Giudice dall'art. 115 c.p.c., diversamente dal potere di decidere secondo equità ex art. 114 c.p.c. In altre parole, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto, caratterizzato dalla c.d. equità giudiziale

correttiva od integrativa (in linea con Cass. n° 16202/2002). Per l'effetto, la natura della vicenda consente all'Ufficio di ridimensionare la pretesa di libello, appalesandosi spropositata nel suo ammontare. I danni sono perciò quantificati come in dispositivo; concedibili interessi; le spese seguono la soccombenza.

IL DISPOSITIVO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella controversia come in epigrafe così provvede: 1) Accoglie la domanda promossa da Nunnari Concetta nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., in p. del l. rapp.te p.t., corrente in Roma; 2) Per l'effetto, ordina a Wind Telecomunicazioni S.p.A., in p. del l. rapp.te p.t., corrente in Roma la riparazione o sostituzione del telefono cellulare LG I - Mode LG 3431 I; 3) Condanna la società convenuta al pagamento della somma di € 200,00 in favore dell'attrice, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi; 4) Condanna la società convenuta al pagamento delle competenze di giudizio che liquida in € 300,00 di cui € 30,00 per esborsi, € 160,00 per diritti, e 110,00 per onorari, oltre alle dovute occorrente ope legis.

Così deciso in Catanzaro il 21.10.2008.

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Francesco LECCE

(da www.altalex.it)